



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 19/04/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2011, n. 587

Art. 30 L.R. 4/2010 - Sentenza Corte Costituzionale 23 febbraio 2011, n. 68. Disposizioni attuative.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione del 15/12/2009, n. 2477, la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing nonché le Linee Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia.

Con l'articolo 30 della legge regionale del 25/2/2010, n. 4, (cd Omnibus) è stato modificato l'articolo 25 (Utilizzo personale imprese appaltatrici) della precedente legge regionale 3 agosto 2007, n. 25. Tale ultima norma, fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, introduceva il vincolo per la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi, l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali esistenti, ove più favorevoli. In ogni caso, la norma prevedeva che la "clausola di protezione sociale" si applicasse in misura proporzionale alla quantità dei servizi appaltati.

Vista la Sentenza n°68/2011 della Corte Costituzionale relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 maggio 2010, depositato in cancelleria il 14 maggio 2010 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2010.

Considerato che, in particolare, per quanto concerne l'art. 30 della L.R. n. 4/2010, la Corte Costituzionale ha:

- a) confermato la piena validità della "clausola sociale" (nota anche come clausola di "protezione" o di "salvaguardia" sociale, o anche come "clausola sociale di assorbimento") introdotta dall'art. 25 della L.R. n.25/2007 con le ulteriori modifiche ed integrazioni introdotte con l'art. 30 della L.R. n. 4/2010, ivi compresa l'applicabilità della medesima "clausola" anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia;
- b) rilevato la violazione dell'art. 97 della Costituzione "sia per l'assenza di criteri di trasparenza,

pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, sia perché il maggior onere derivante dall'obbligo posto all'affidatario di assumere "a tempo indeterminato" il personale già utilizzato si riflette - anche nel caso di imprese o società affidatarie dell'appalto interamente private - sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla "clausola sociale", di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l'obbligo eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio";

c) dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 30, comma 1, limitatamente all'introduzione del vincolo di assunzione a tempo indeterminato "quale imposizione alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto anziché prevedere unicamente l'"utilizzo" del personale della precedente impresa o società affidataria";

d) dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 30, comma 4, "nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva", ferma rimanendo l'applicazione, alle ipotesi previste dalle disposizioni impugnate, della "clausola sociale" in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, e in permanenza dell'affidamento del servizio.

Rilevato che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 68/2011, ha statuito - nei termini sopra indicati - in relazione alle modalità attraverso le quali assumere il personale delle società in house e non già sui poteri delle amministrazioni regionali a costituire tali società.

Considerata la legittimità dei provvedimenti costitutivi delle società in house, nonché delle procedure di affidamento dei servizi da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, comprese quelle concernenti l'applicazione della "clausola sociale" effettuata dalle società in house costituite dalle predette Aziende ed Enti (TAR Puglia, Lecce, ordinanza n. 772/2010; sentenza n. 12/2010, n. 1134/2010; TAR Puglia, Bari, n. 2011/2009; n. 1890/2010, n. 1891/2010, n. 1892/2010, n. 1893/2010; Consiglio di Stato, sentenze n. 1572/2011, n. 1573/2011).

Rilevato che, fatta salva l'applicazione della "clausola sociale" mediante l'utilizzazione del personale già impiegato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali vigenti al momento del passaggio del personale dipendente da impresa privata a società in house, la Regione Puglia, con la D.G.R. n. 2477/2009, ha previsto tra i Vincoli e gli Obiettivi di cui al punto 3 (Reclutamento del personale e vincoli normativi) lettera a (Assunzioni e procedure di reclutamento) che "Le procedure di reclutamento e di assunzione effettuate dalla società in house devono rispettare le norme ed i vincoli applicabili alle Aziende o Istituti del Servizio sanitario", disponendo, altresì, che "La società "in house" è tenuta, sotto propria responsabilità, alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla categoria, profilo e mansione da parte dei candidati da assumere".

Tali indicazioni previste dalla D.G.R. n. 2477/2009 sono prescrittive per le società in house nel caso di reclutamento ed assunzione di operatori al di fuori dell'utilizzo di personale sottoposto alla "clausola sociale" e per attività o servizi aggiuntivi non precedentemente affidati dall'Azienda sanitaria ad altra impresa o società privata.

Considerato, quindi, che:

1) nelle procedure di applicazione della "clausola sociale" di all'art. 30 della L.R. n. 4/2010 le nuove imprese o società affidatarie, ivi comprese le Società strumentali costituite dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, debbano prevedere l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria;

2) l'applicazione della "clausola sociale" avvenga "in misura proporzionale alla quantità di servizi

appaltati” (comma 2 dell’art. 25 della L.R. n. 25/2007, come sostituito con l’art. 30 della L.R. n. 4/2010), assicurando al personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto “la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere” limitatamente alla “permanenza dell’affidamento in servizio”, così come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2011 al paragrafo 12.2.

3) in caso di assunzione di ulteriore personale rispetto a quello sottoposto alla “clausola sociale” derivante da ulteriori affidamenti alla società in house di attività ovvero in caso di selezione da operarsi tra il personale “già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto” derivante dall’applicazione della “clausola sociale” in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati, le società in house debbano procedere ad esperire procedure selettive secondo i criteri di cui alle Linee guida approvate con D.G.R. n. 2477/2009;

Si ritiene, pertanto, che il percorso di autoproduzione dei servizi mediante affidamento alle società in house costituite dalle Aziende sanitarie possa proseguire in ottemperanza al disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011 ed alle disposizioni attuative di cui al presente schema di provvedimento.

Si ritiene opportuno inoltre, ai fini del rispetto degli obblighi rivenienti dall’approvazione del Piano di Rientro di cui alla L.R. 2/2011, che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale garantiscano, per l’autoproduzione dei servizi attraverso Società strumentali, l’invarianza - o la riduzione - dei costi già sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento, nonché la trasmissione, con periodicità trimestrale, della rendicontazione dei costi sostenuti per l’autoproduzione dei servizi e le ulteriori informazioni richieste dalla DGR n. 2477/2009.

Per quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l’adozione delle disposizioni attuative di cui al presente schema di provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell’Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche della Salute;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e del Dirigente del Servizio PAOS dell’Assessorato alle Politiche della Salute;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente, così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1) di stabilire che nelle procedure di applicazione della "clausola sociale" di cui all'art. 30 della L.R. n. 4/2010, le nuove imprese o società affidatarie, ivi comprese le Società strumentali costituite dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011, debbano prevedere l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria;

2) di specificare che la "clausola sociale" deve essere applicata "in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati" (art. 25, comma 2, della L.R. n. 25/2007, così come sostituito con l'art. 30 della L.R. n. 4/2010), assicurando al personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto "la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere" limitatamente alla "permanenza dell'affidamento in servizio", così come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2011;

3) di specificare che, in caso di assunzione di ulteriore personale rispetto a quello sottoposto alla "clausola sociale" derivante da ulteriori affidamenti di attività alla società in house ovvero in caso di selezione da operarsi tra il personale "già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto" derivante dall'applicazione della "clausola sociale" in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati, le società in house debbano fare ricorso a procedure selettive secondo i criteri di cui alle linee guida approvate con D.G.R. n. 2477/2009;

4) di stabilire che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per l'autoproduzione dei servizi attraverso Società strumentali, debbano garantire l'invarianza - o la riduzione - dei costi già sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento.

5) di stabilire che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale debbano trasmettere all'Assessorato alle Politiche della Salute, con periodicità trimestrale, la rendicontazione dei costi sostenuti per l'autoproduzione dei servizi nonché le informazioni di cui alla DGR n. 2477/2009;

6) di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
